

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **03/A/190511**

San Fior, lì 11/05/2019

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

OGGETTO: RIDUZIONE DEI LIMITI PER L'OBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Introduzione

Il D.Lgs. 14/2019, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2019, n. 38, S.O., in attuazione della Legge delega 155/2017, è intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale.

La nuova disciplina della crisi d'impresa ha l'obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali; le principali finalità sono quelle di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e quindi salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Operativamente, tali nuove previsioni si poggiano anche sull'allargamento della platea dei soggetti interessati dall'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del **revisore**.

I nuovi limiti per la nomina dell'organo di controllo per le SRL

Il nuovo codice della crisi d'impresa entrerà pienamente in vigore, in via generale, il prossimo **15 agosto 2020** (diciotto mesi dalla pubblicazione del decreto); per alcune previsioni è stata, però, introdotta una efficacia anticipata fissata allo scorso **16 marzo 2019**.

Tra queste va segnalata la modifica dell'articolo 2477, cod. civ., operata dall'articolo 379¹, del D.Lgs. 14/2019.

¹ Art. 379. Nomina degli organi di controllo

1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.»

2. All'articolo 2477, quinto comma, del codice civile, dopo le parole «qualsiasi soggetto interessato» sono aggiunte le seguenti: «o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese» e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.».

3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative **costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo** [ndr: 30 gg dalla pubblicazione (avvenuta il 14/02/2019), ovvero il **16 marzo 2019**], quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro **nove mesi dalla predetta data**. Fino alla

Dopo la novella, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società (Srl) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; sotto tale profilo, i presupposti non sono stati modificati.

Le novità riguardano invece il profilo dimensionale, in quanto in precedenza l'obbligo si innescava al superamento dei limiti previsti dall'articolo 2435-bis CC (quelli che comportano la redazione del bilancio in forma ordinaria); oggi, invece, nell'articolo 2477 sono stabiliti degli specifici parametri.

	Vecchi limiti ex art 2435-bis CC	Nuovi limiti ex art. 2477 CC
Attivo	€ 4.400.000	€ 2.000.000
Ricavi	€ 8.800.000	€ 2.000.000
n. medio dipendenti impiegati	50	10
Regola di "innesco"	2 su 3 per 2 anni consecutivi	1 su 3 per 2 anni consecutivi

Non è necessario che sia lo stesso dei tre indicatori ad essere superato per due volte di fila, ben potendo nei due esercizi consecutivi essere superati parametri diversi tra i tre; ad esempio, se nel 2017 è stato superato solo il parametro dei 10 dipendenti e nel 2018 è superato solo il limite dei ricavi, la nomina del revisore è comunque obbligatoria.

Se l'assemblea dei soci, riscontrato il superamento delle soglie, non provvedesse alla nomina dell'organo di controllo o del revisore entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, il conservatore del Registro delle Imprese dovrebbe segnalare la circostanza al tribunale.

L'obbligo di nomina cessa, senza peraltro che ciò autorizzi la revoca del revisore o dell'organo di controllo prima della scadenza del suo incarico, qualora per almeno tre esercizi consecutivi nessuno dei suddetti limiti sia stato superato.

Va evidenziato come la riduzione dei parametri e la verifica del superamento anche solo di uno di questi, comporta un consistente allargamento della platea delle società interessate dall'obbligo di nominare l'organo di controllo o il revisore.

Decorrenza

Uno dei punti più delicati è quello della decorrenza delle nuove previsioni².

scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.

4. All'articolo 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole «capi V e VI» sono sostituite dalle seguenti : «capi V, VI e VII».

² Art. 389. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore **decorsi diciotto mesi** dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, **379**, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore **il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

Il comma 3 dell'articolo 379 contiene la disciplina transitoria e dispone quanto segue: *“Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a **nominare gli organi di controllo o il revisore** e, se necessario, ad **uniformare l'atto costitutivo e lo statuto** alle disposizioni di cui al predetto comma **entro 9 mesi dalla predetta data**. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. **Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477, cod. civ., commi 2 e 3, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.**”*

Il primo elemento da segnalare è, dunque, il fatto che, per valutare l'applicazione delle nuove previsioni in sede di prima applicazione, **occorre osservare i bilanci 2017 e 2018**; quindi, di fatto, il problema si pone immediatamente.

Il punto centrale è però il rinvio di 9 mesi, che sposta la scadenza degli adempimenti al **16 dicembre 2019**; posto che tale rinvio è certamente operativo per la necessità di **adeguamento degli statuti** alle nuove previsioni, qualche dubbio potrebbe sorgere sul **differimento dell'obbligo di nomina** dell'organo di controllo o del revisore quando lo statuto già preveda il rinvio all'articolo 2477, cod. civ..

Ciò posto, la relazione accompagnatoria al provvedimento in commento pare rendere applicabile il differimento di 9 mesi anche all'obbligo di nomina dell'organo di controllo.

Sul punto si deve comunque segnalare come siano forti le pressioni per una possibile modifica di tale previsione, modifica finalizzata da un lato ad innalzare, almeno in parte, i nuovi parametri, dall'altro a reintrodurre la regola dei “2 su 3” precedentemente prevista.

Lo Studio avviserà tempestivamente le singole società interessate circa l'evoluzione della disciplina, al fine di organizzare la nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Adeguamento degli statuti

Entro il **16 dicembre 2019** si dovrà provvedere ad **adeguare gli statuti** delle SRL che confliggono con le nuove previsioni; invece, le società disciplinate da statuti che non contengono norme da modificare (e che, quindi, tacitamente o esplicitamente, si rimettono alla legge) sono disciplinate dalle nuove norme già dal 16 marzo 2019.

Peraltro, occorre sottolineare che, se, da un lato, è relativamente facile individuare negli statuti esistenti le clausole incompatibili con le nuove disposizioni **che debbono essere rimosse per legge**, dall'altro, non è per nulla agevole apprezzare appieno le conseguenze di uno statuto che non stabilisca nulla in tema di controllo e revisione, oppure che effettui un mero e generico rinvio alla legge.

In questi casi, tenuto conto che molti Statuti risultano superati anche per effetto delle modifiche legislative introdotte da norme precedenti il D.Lgs. 14/2019 e che la scadenza della società potrebbe essere vicina, lo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI si ripromette, dopo una sommaria verifica degli Statuti, di informare le singole società interessate, al fine di valutare la necessità o l'opportunità di un adeguamento.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

Va segnalato, anche se ciò non costituisce oggetto specifico della presente informativa, che le società (non solo quelle di capitali), dovranno adeguare la propria struttura amministrativa ed organizzativa, anche sotto il profilo della strutturazione dei controlli interni, per dare piena attuazione alle novità in materia di crisi d'impresa.

Infatti, l'articolo 375³ del Dlgs 14/2019 prevede l'introduzione, con efficacia dal **16 marzo 2019**, di un secondo comma all'articolo 2086 del codice civile, che di fatto allarga, **a tutte le forme di esercizio societario o collettivo** di attività di impresa, l'obbligo di approntamento di adeguati assetti organizzativi, finalizzati anche, e specificamente, alla individuazione tempestiva della crisi. Il che significa che **anche le società di persone, a prescindere dalle dimensioni**, dovranno attrezzarsi affinché gli amministratori possano validamente dimostrare di aver adottato le misure idonee e rispettato la legge.

Per restare all'oggetto della presente, va sottolineato come, in base all'art. 14 del Dlgs 14/2019:

- *“gli organi di controllo societari, il **revisore contabile** e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi...*
- *... In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 **informano senza indugio l'OCRI**⁴, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza”.*

Il personale dello STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI resta a disposizione dei propri assistiti per ogni ulteriore chiarimento.

Cordialità.

GiAn

³ **Art. 375. Assetti organizzativi dell'impresa**

1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: «Gestione dell'impresa».

2. All'articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

⁴ OCRI: Organismo di composizione della crisi d'impresa, costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.